

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA

DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita ai sensi degli artt. 14 e ss. c.c. un'associazione di carattere privato con personalità giuridica denominata "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", in breve "OCF" (di seguito "Organismo"). Ai sensi dell'art.31, comma 4, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito "TUF"), l'Organismo è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati.

2. L'Organismo ha sede in Roma e potrà istituire anche altrove uffici e rappresentanze. L'Organismo ha durata illimitata. L'attività e il funzionamento dell'Organismo sono regolati, oltre che dal presente Statuto, dal "Regolamento interno dell'Organismo", contenente le disposizioni generali relative all'organizzazione, alle funzioni, all'attività e alla gestione finanziaria nonché dagli ulteriori regolamenti e deliberazioni adottati dall'Organismo.

Art. 2 - SCOPO E ATTIVITÀ

1. Scopo dell'Organismo è provvedere alla tenuta dell'albo unico nazionale dei consulenti finanziari (di seguito Albo), di cui all'art. 31, comma 4, TUF, in attuazione di quanto disposto dalla

medesima disposizione, nonché svolgere le funzioni di vigilanza sugli iscritti e gli altri compiti ad esso demandati dal TUF e ogni altra funzione prevista dalla legge.

2. L'attività dell'Organismo è svolta nel rispetto della normativa applicabile nonché dei principi e dei criteri stabiliti con il Regolamento della Consob, di cui all'art. 31, comma 6, TUF (Regolamento Intermediari) ed è soggetta a vigilanza della stessa Consob.

3. L'Organismo può svolgere, inoltre, ogni altra attività strumentale o connessa, che risulti necessaria o utile per il conseguimento dello scopo.

4. L'Organismo non ha fini di lucro.

Art. 3 - ASSOCIATI

1. Possono partecipare all'Organismo le Associazioni di categoria che dimostrino il possesso dei requisiti di rappresentatività stabiliti da Consob.

2. L'ammissione all'Organismo è deliberata dall'Assemblea ed è subordinata al versamento della quota associativa di valore pari al 2% della somma delle quote annuali dovute all'Organismo da ciascuno degli iscritti che si rappresentano al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda.

3. Gli Associati si impegnano a partecipare stabilmente all'Organismo, ad osservare il presente Statuto e a prestare la necessaria collaborazione all'Organismo per la realizzazione dei fini istituzionali del medesimo.

La qualità di Associato si perde:

- per cessazione dell'attività dell'Associato;
- per provvedimento di esclusione;
- per perdita dei requisiti di rappresentatività;
- per recesso.

4. L'esclusione può essere disposta per gravi inadempimenti dell'Associato, con delibera motivata dell'Assemblea. Sia la delibera di esclusione che quella che accerta la perdita dei requisiti di rappresentatività devono essere notificate all'interessato mediante lettera raccomandata e acquistano efficacia decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera stessa. Entro lo stesso termine l'interessato può fare ricorso alla procedura di cui all'art. 27 del presente Statuto. La proposizione del ricorso impedisce l'efficacia della delibera impugnata.

5. Il recesso dall'Organismo può essere effettuato previo preavviso di sei mesi.

6. L'uscita dall'Organismo, per qualunque motivo, non dà alcun diritto sul patrimonio del medesimo ivi compreso il fondo comune.

7. È vietata la trasmissione della quota associativa.

8. È vietata la distribuzione agli Associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organismo.

Art. 4 - ORGANI

1. Sono organi dell'Organismo:

- a) l'Assemblea,
- b) il Comitato Direttivo,
- c) il Comitato Ristretto, ove nominato,
- d) il Presidente,
- e) i due Vice Presidenti,
- f) il Comitato di Vigilanza,
- g) il Collegio Sindacale,
- h) il Direttore Generale.

Art. 5 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età ovvero, in caso di assenza o impedimento temporaneo anche dei Vice-Presidenti, dal membro effettivo del Comitato Direttivo più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età, con avviso di convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, non meno di 7 (sette) giorni prima di quello stabilito per la riunione. In caso di urgenza detto termine potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni.

2. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista la data di seconda e/o di terza convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima o in seconda convocazione non sia presente la maggioranza dei voti complessivamente spettanti agli Associati,

ovvero non si raggiunga la maggioranza dei voti, al fine di decidere sugli argomenti che non sono stati deliberati nelle adunanze precedentemente convocate.

3. Sono comunque valide le Assemblee cui, pur in assenza della convocazione, partecipano tutti gli Associati e tutti i membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale.

4. Alle adunanze dell'Assemblea può assistere un rappresentante della Consob, ai sensi dell'art. 31, comma 4, TUF.

5. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, nei termini previsti dall'art. 24 del presente Statuto, per gli adempimenti statutari.

6. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli Associati.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età ovvero, in caso di assenza o impedimento temporaneo anche dei Vice-Presidenti, da persona designata dall'Assemblea.

8. Il Segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti su proposta del Presidente.

9. L'Assemblea:

- nomina il Presidente, in possesso dei requisiti previsti dai successivi artt. 7 e 14, con le modalità, i criteri e le maggioranze di cui all'art. 6. Il Presidente dura in carica tre

anni, ed è rieleggibile per una sola volta, alla scadenza;

- nomina i due Vice Presidenti con le modalità, i criteri e le maggioranze di cui all'art. 6, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7;

- nomina gli altri membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale osservando le designazioni e nel rispetto delle proporzioni stabilite nei successivi artt. 7 e 18;

- può procedere, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi, alla nomina di un Presidente Onorario in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 7 e 14. Il Presidente Onorario non ha rappresentanza dell'Associazione e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo;

- delibera sulle domande di ammissione all'Organismo e sull'esclusione dal medesimo;

- delibera l'accertamento della perdita dei requisiti di rappresentatività dell'Associato;

- approva il bilancio di previsione, i successivi assestamenti e il bilancio consuntivo unitamente al rendiconto finanziario della gestione;

- approva le proposte di modifica del presente Statuto, lo scioglimento dell'Organismo e le modalità della liquidazione.

10. Il Presidente e i due Vice Presidenti sono revocabili dall'Assemblea solo per giusta causa.

ART. 6 - VOTO, DELEGHE E MAGGIORANZA NELL'ASSEMBLEA

1. All'Assemblea intervengono gli Associati, anche per delega,

a mezzo di un solo rappresentante per ciascun Associato.

2. Ai fini delle deliberazioni assembleari, gli Associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria hanno diritto complessivamente a un voto, al pari degli Associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell'Albo riservate alle persone fisiche. In prima e seconda convocazione sono approvate le delibere che ottengano la maggioranza dei voti deliberati ed espressi ai sensi dei commi seguenti.

3. Nel caso in cui una categoria comprenda più Associati, l'espressione del voto viene deliberata dagli Associati compresi nella categoria, prima dello svolgimento dell'Assemblea. È approvata l'espressione di voto assembleare che ottenga la maggioranza, calcolata nel modo di cui ai commi che seguono.

4. Per la categoria comprendente gli Associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria:

a) quanto agli Associati che rappresentano i soggetti abilitati, si tiene conto del numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea, complessivamente si avvalgono, i soggetti abilitati rappresentati da ciascun Associato in forza di delega esclusiva ai sensi dell'art. 145, comma 4, lettera c), del Regolamento Intermediari, che risulti essere tra quelle depositate presso la presidenza dell'Assemblea almeno sette giorni prima della data

di prima convocazione dell'Assemblea;

b) quanto agli Associati che rappresentano le società di consulenza finanziaria, si tiene conto del numero di consulenti finanziari autonomi di cui, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea, complessivamente si avvalgono le società rappresentate da ciascun Associato in forza di delega esclusiva ai sensi dell'art. 145, comma 2, lettera c), del medesimo Regolamento, che risulti essere tra quelle depositate presso la presidenza dell'Assemblea almeno sette giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea stessa.

5. Per la categoria comprendente gli Associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell'Albo riservate alle persone fisiche, si tiene conto del numero di deleghe esclusive rilasciate, ai sensi dell'art. 145, comma 1, lettera d) e comma 3, lettera d), del Regolamento Intermediari a ciascun Associato, dai consulenti finanziari persone fisiche che siano state iscritte all'Albo anche alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea, e che risultino essere tra quelle depositate presso la presidenza dell'Assemblea almeno sette giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea stessa.

6. Oltre all'espressione del voto assembleare, nello stesso contesto e con la medesima maggioranza si delibera altresì a quale Associato compreso nella categoria compete esprimere in Assemblea

il voto come sopra deliberato, ferma restando la possibilità di intervento e partecipazione alla discussione assembleare di tutti gli Associati. Le deliberazioni relative all'espressione del voto assembleare, nonché all'individuazione dell'Associato competente a esprimerlo, devono risultare da apposito verbale sottoscritto dagli Associati presenti alla deliberazione, da depositarsi presso la presidenza dell'Assemblea.

7. Qualora in Assemblea non sia presente la maggioranza dei voti complessivamente spettanti agli Associati, ovvero non si raggiunga la maggioranza dei voti, l'Assemblea si ripete in seconda convocazione. In questo caso, ove la data non sia stata già prevista ai sensi dell'art. 5, comma 2, l'Assemblea viene convocata entro dieci giorni per decidere sugli argomenti che non sono stati deliberati in prima convocazione. In questa seconda convocazione il diritto di voto è esercitato con la medesima modalità della prima convocazione.

8. Qualora in Assemblea non sia presente la maggioranza dei voti complessivamente spettanti agli Associati, ovvero non si raggiunga la maggioranza dei voti neanche in seconda convocazione, l'Assemblea si ripete in terza convocazione. In questo caso, ove la data non sia stata già prevista ai sensi dell'art. 5, comma 2, l'Assemblea viene convocata entro dieci giorni per decidere sugli argomenti che non sono stati deliberati nelle precedenti convocazioni.

9. In terza convocazione - fermo restando che gli Associati che

rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria hanno diritto complessivamente al 50% dei voti, e gli Associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell'Albo riservate alle persone fisiche hanno diritto complessivamente al restante 50% dei voti - ciascun Associato, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, è portatore di un autonomo diritto di voto commisurato:

a) per gli Associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria, ai numeri di cui al comma 4 del presente articolo;

b) per gli Associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell'Albo riservate alle persone fisiche, ai numeri di cui al comma 5 del presente articolo.

10. L'Assemblea di terza convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente attribuiti agli Associati ai sensi del precedente comma 9. Le deliberazioni sono validamente approvate con la maggioranza dei voti attribuiti ai presenti.

Art. 7 - NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da due Vicepresidenti, nonché da altri membri fino a un numero massimo di dodici, tutti eletti dall'Assemblea su designazione - eccezion fatta per il Presidente e i Vicepresidenti - degli Associati. Una metà dei membri è nominata sulla base delle designazioni

provenienti da Associati che rappresentano i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria, e l'altra metà dei membri è nominata sulla base delle designazioni provenienti da Associati che rappresentano gli iscritti nelle sezioni dell'Albo riservate alle persone fisiche, con la riserva che - ferme restando le soglie di rappresentatività stabilite dall'art. 145 del Regolamento Intermediari per l'assunzione della qualifica di Associato - deve risultare eletto tra i componenti del Comitato Direttivo almeno un rappresentante per ciascuna delle sezioni dell'Albo designato da un'Associazione rappresentativa della relativa categoria di iscritti e almeno un designato da ciascun Associato che rappresenti almeno l'otto per cento della totalità degli iscritti nelle sezioni dell'Albo.

2. Ferme restando le riserve di cui al comma 1 l'elenco dei designandi è deciso da ciascuna categoria con le modalità, i criteri e le maggioranze di cui al precedente art. 6.

3. Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea.

4. I membri del Comitato Direttivo devono essere nominati fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente:

a. attività di amministrazione o controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

b. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale alle attività dei soggetti abilitati;

c. attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

d. funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

5. Il Presidente e i Vicepresidenti sono scelti fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni in più rispetto ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d). I membri del Comitato Direttivo devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 13 TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.

6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno ogni qualvolta si renda necessario, e comunque non oltre due mesi dalla precedente riunione.

7. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti dei presenti, il voto del Presidente dell'Organismo vale doppio. Le deliberazioni concernenti:

a) le deleghe per il compimento di atti ed attività di propria competenza al Presidente, ai Vice Presidenti, ad uno o più membri del Comitato Direttivo, ad uno o più comitati composti da suoi

componenti ovvero al Direttore Generale;

b) l'assunzione dei provvedimenti in ordine al Direttore Generale di cui al successivo art. 12 sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

8. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in videoconferenza o audioconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

9. Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che svolge le funzioni di Segretario. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Comitato Direttivo nomina un Segretario.

Art. 8 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

DEL COMITATO DIRETTIVO

1. I membri del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dalle Associazioni di categoria che li hanno designati, ad esclusione del Presidente

e dei Vicepresidenti.

La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno senza giustificato motivo così come il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente art. 7 comportano la decadenza dall'ufficio.

2. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro del Comitato Direttivo durante il triennio, questi è temporaneamente sostituito, attraverso la cooptazione operata dal Comitato Direttivo, da un altro soggetto designato dalle medesime Associazioni di categoria che avevano provveduto alla designazione del membro da sostituire.

L'Assemblea provvederà a ratificare le nuove nomine nella prima riunione successiva.

3. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incapacità o morte del Presidente, subentra il Vice Presidente più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, il più anziano per età, il quale rimarrà in carica fino a quando l'Assemblea avrà provveduto alla sostituzione del Presidente esercitando i poteri previsti dal presente Statuto, ad eccezione del potere di espressione del voto doppio in caso di parità dei voti in seno alle deliberazioni del Comitato Direttivo. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incapacità o morte di anche uno solo dei Vice Presidenti l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nel rispetto delle regole previste dal presente Statuto. I vecchi ed i nuovi membri scadono contemporaneamente con il decorso del

triennio iniziale e sono prorogati di diritto fino alla nomina dei nuovi membri da parte dell'Assemblea.

Art. 9 - POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e adotta tutti i provvedimenti idonei ad attuare nel modo migliore gli scopi dell'Organismo.

In particolare, il Comitato Direttivo:

a) delibera sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo e rendiconto finanziario della gestione che mette a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea che deve approvarli, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;

b) determina i contributi e le altre somme a carico degli iscritti, dei richiedenti l'iscrizione e di coloro che intendono sostenere la prova valutativa indetta dall'Organismo;

c) assume i provvedimenti in ordine al Direttore Generale di cui al successivo art. 12 e gli eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. I provvedimenti disciplinari in ordine al Direttore Generale sono assunti dal Comitato Direttivo su parere vincolante del Collegio di disciplina composto dal Presidente dell'Organismo, dal Presidente del Collegio Sindacale e dal membro più anziano per età del Comitato di Vigilanza. Il Collegio di disciplina opera secondo le regole di funzionamento previste dall'articolo 13;

- d) approva l'indirizzo generale dell'Organismo e il "Regolamento interno dell'Organismo";
- e) approva il codice etico dell'Organismo;
- f) approva il Piano strategico e i piani operativi nonché le policy per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tenuta dell'Albo;
- g) emana disposizioni, criteri interpretativi, linee guida o qualsiasi altro atto diretto a regolare tutti gli atti previsti dalla legge per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Organismo da disposizioni normative;
- h) nomina e revoca i componenti del Comitato Ristretto, di cui all'art. 10, nonché i componenti degli altri comitati;
- i) nomina i componenti del Comitato di Vigilanza di cui all'art. 13, dopo aver verificato la sussistenza in capo ad essi dei requisiti previsti dall'art. 14.

Le competenze di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) non possono essere in alcun modo delegate.

Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) e i) sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.

Non possono, altresì, essere delegate le ulteriori attività di competenza esclusiva del Comitato Direttivo espressamente previste come tali dal "Regolamento interno dell'Organismo".

2. Il Comitato Direttivo, salvo quanto sopra previsto, può delegare il compimento di atti ed attività di propria competenza al Presidente, a ciascuno dei Vice Presidenti, ad uno o più membri

del Comitato Direttivo, ad uno o più comitati composti da suoi componenti ovvero al Direttore Generale.

3. Il Comitato Direttivo può delegare esclusivamente al Comitato Ristretto, di cui all'art. 10, l'adozione delle delibere riguardanti i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione all'Albo nonché l'annullamento d'ufficio di tali provvedimenti.

4. In ogni caso, il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; esso può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé decisioni rientranti nella delega.

Art. 10 - COMITATO RISTRETTO

1. Il Comitato Ristretto è composto dal Presidente del Comitato Direttivo dai due Vicepresidenti nonché da altri membri fino a un numero massimo di sei eletti tra i componenti del Comitato Direttivo in modo tale che una metà sia in rappresentanza delle Associazioni rappresentative degli iscritti persone fisiche all'Albo e l'altra metà in rappresentanza delle Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria e in modo tale che sia designato almeno un rappresentante per ogni sezione dell'Albo nominato secondo i criteri di cui all'art. 7, comma 1, dello Statuto.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la presidenza spetta al Vice Presidente più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, al più anziano per età. Non

spetta ai sostituti del Presidente il potere di espressione del voto doppio in caso di parità dei voti in seno alle deliberazioni del Comitato Ristretto.

3. Il Comitato Ristretto è convocato dal Presidente in base al calendario delle riunioni stabilito dal Comitato Direttivo e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

4. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti dei presenti il voto del Presidente vale doppio.

5. Il Comitato Ristretto, ove delegato dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo precedente, assume le deliberazioni riguardanti i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione all'Albo nonché l'annullamento d'ufficio di tali provvedimenti.

6. I componenti del Comitato Ristretto durano in carica per il tempo indicato dal Comitato Direttivo e sono revocabili dal Comitato Direttivo in qualunque momento.

7. La durata della loro carica non può comunque eccedere quella del Comitato Direttivo.

8. Ove il Comitato Direttivo abbia a sostituire un componente del Comitato Ristretto venuto meno, il nuovo componente dura in carica per la residua durata del Comitato Ristretto.

9. Le riunioni del Comitato Ristretto possono svolgersi in

videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, abbiano la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale manifestando le proprie opinioni e determinazioni, nonché, se del caso, scambiare documenti.

10. Le altre modalità di funzionamento del Comitato Ristretto sono stabilite dal Comitato Direttivo. In mancanza, si applicano le norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per il funzionamento del Comitato Direttivo.

11. Il Presidente del Comitato Ristretto informa il Comitato Direttivo ed il Collegio Sindacale delle deliberazioni assunte.

Art. 11- POTERI DEL PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, al Vice Presidente più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, al più anziano per età, ovvero, in caso di assenza o impedimento temporaneo anche di entrambi i Vice Presidenti, al membro del Comitato Direttivo più anziano per carica o, a parità di anzianità nella carica, al più anziano per età, oltre agli altri poteri previsti dal presente Statuto, la rappresentanza dell'Organismo di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori *ad negotia* e *ad lites*, di compromettere in arbitri, di transigere e di conciliare vertenze giudiziarie.

2. Non spetta invece ai sostituti del Presidente il potere di espressione del voto doppio in caso di parità dei voti in seno

alle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Art. 12 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Comitato Direttivo nomina un Direttore Generale, determinandone il trattamento giuridico ed economico. Il Direttore Generale è scelto fra persone di specifica e comprovata esperienza e competenza nonché di indiscussa moralità e indipendenza avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nonché in possesso delle caratteristiche di indipendenza tali da assicurarne l'autonomia di giudizio previste per i componenti del Comitato di Vigilanza dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto. Inoltre, il Direttore Generale non può assumere incarichi o avere rapporti anche soltanto di natura patrimoniale con i membri del Comitato Direttivo tali da comprometterne l'autonomia di giudizio.

2. Il Direttore Generale, sotto la supervisione e la vigilanza del Comitato Direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato stesso, coordina l'attività degli uffici, esercita le attribuzioni di capo del personale, predispone il progetto del bilancio di previsione, da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo almeno quindici giorni prima del termine stabilito per la discussione in Assemblea, e predispone il progetto del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario della gestione da sottoporre al Comitato Direttivo almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la discussione in Assemblea. Gestisce la liquidità dell'Organismo

e controlla gli impegni di spesa. Esercita, compiendo i relativi atti, gli ulteriori poteri che gli siano stati delegati dal Comitato Direttivo.

3. Per l'attività di coordinamento sulle funzioni di vigilanza, il Direttore Generale risponde esclusivamente al Presidente e al Comitato di Vigilanza nonché assiste il Comitato Direttivo nella definizione delle politiche di vigilanza, svolgendo le attività ad esso delegate.

4. In caso di inosservanza dei doveri attribuiti al Direttore Generale per l'attività di coordinamento sulle funzioni di vigilanza, il Comitato di Vigilanza provvede a informare il Comitato Direttivo per poter assumere eventuali provvedimenti di cui all'art. 9, comma 1, lett. c).

Art. 13 - NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI

VIGILANZA

1. Il Comitato di vigilanza è composto dal Presidente dell'Organismo e da quattro componenti nominati dal Comitato Direttivo.

2. Il Comitato di Vigilanza è convocato dal Presidente dell'Organismo o, in caso di assenza o impedimento, da almeno due dei suoi componenti.

3. È presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano per carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano per età.

4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della

maggioranza dei componenti in carica.

5. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione, salvo che il Regolamento interno dell'Organismo richieda per l'adozione di determinati atti la maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

6. È ammessa la possibilità che la riunione eccezionalmente si tenga in videoconferenza o audioconferenza.

In tal caso devono essere assicurate:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

7. Le deliberazioni del Comitato di Vigilanza devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 REQUISITI DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI VIGILANZA

1. I componenti del Comitato di Vigilanza devono essere scelti tra persone dotate di comprovata competenza almeno decennale in materie finanziarie, economiche o giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. In particolare, ai fini della valutazione dei requisiti di competenza rilevano gli incarichi ricoperti, le

eventuali docenze in discipline finanziarie, economiche o giuridiche e le pubblicazioni nelle relative materie.

2. Per quanto attiene al requisito dell'indipendenza, all'atto della nomina i componenti del Comitato di Vigilanza devono dismettere incarichi o rapporti anche soltanto di natura patrimoniale con:

- le associazioni di categoria degli iscritti all'Albo tenuto dall'Organismo o dei soggetti abilitati;
- con gli iscritti all'Albo tenuto dall'Organismo;
- i soggetti abilitati,

aventi ad oggetto le attività che possano riguardare soggetti iscritti all'Albo tenuto dall'Organismo e tali da comprometterne l'indipendenza.

I componenti del Comitato di Vigilanza, se iscritti all'Albo tenuto dall'Organismo, devono inoltre chiedere la cancellazione tre anni prima dell'assunzione dell'incarico. Non possono essere nominati coloro che abbiano rapporti di parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado e coniugio con chi ricopre ruoli direttivi o di controllo all'interno delle associazioni di categoria degli iscritti o delle associazioni di categoria dei soggetti abilitati.

3. I componenti del Comitato di vigilanza devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 13 TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. La funzione di Presidente è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

**Art. 15 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL
COMITATO DI VIGILANZA**

1. I componenti del Comitato di Vigilanza durano in carica quattro anni, sono rieleggibili una sola volta e sono revocabili solo per giusta causa.

Art. 16 - POTERI DEL COMITATO DI VIGILANZA

1. Il Comitato di Vigilanza adotta i provvedimenti di vigilanza a carico degli iscritti all'Albo secondo quanto previsto

dall'art. 31, comma 4, 7-septies e 196, TUF e svolge ogni altra funzione di vigilanza sugli iscritti prevista dalla legge, nel rispetto del Regolamento interno dell'Organismo che ne disciplina il funzionamento e dalle relative disposizioni attuative.

2. Il Comitato di Vigilanza opera con imparzialità autonomia e indipendenza, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

Art. 17 - COMPENSI

1. Ai componenti del Comitato di Vigilanza spetta un compenso fisso il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea. Spetta altresì ai componenti del Comitato di Vigilanza il rimborso delle spese che siano state specificamente autorizzate dal Comitato Direttivo, con le modalità determinate anche in via forfettaria dal Comitato Direttivo stesso nell'apposito regolamento interno.

Art. 18 - NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente.

2. I due sindaci effettivi vengono eletti dall'Assemblea, in modo tale che le Associazioni rappresentative degli iscritti persone fisiche all'Albo ne designino uno e le Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati e delle società finanziaria ne designino l'altro.

3. Il Presidente è nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 31, comma 4, TUF.

4. L'Assemblea elegge altresì due sindaci supplenti con la stessa modalità dei due sindaci effettivi.

5. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dall'art. 13 TUF e dalle relative disposizioni di attuazione.

6. Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente del Collegio stesso ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità nonché su richiesta motivata di ciascuno degli altri membri, contenente l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

7. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

DEL COLLEGIO SINDACALE

1. I membri del Collegio Sindacale restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. La mancata partecipazione senza giustificato motivo, nell'arco di un anno, a più di tre riunioni del Collegio Sindacale o il verificarsi della circostanza di cui all'art. 20, comma 2, o il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente art. 18, comma 2, comportano la decadenza dall'ufficio.

3. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza durante il triennio del Presidente del Collegio

Sindacale, questi è temporaneamente sostituito, come sindaco, dal sindaco supplente più anziano in ordine di età. La carica di Presidente del Collegio viene assunta da quello dei tre sindaci effettivi più anziano nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà alla nomina del nuovo Presidente ai sensi dell'art. 31, comma 4, TUF.

5. In caso di dimissioni, sopravvenuta incapacità, morte, o decadenza durante il triennio di uno dei due membri effettivi designati dagli Associati, questi è temporaneamente sostituito dal membro supplente nominato su designazione delle Associazioni di categoria che avevano provveduto alla designazione del membro da sostituire. La successiva Assemblea nominerà il nuovo sindaco effettivo, su designazione delle Associazioni di categoria che avevano designato il sindaco sostituito. I vecchi ed i nuovi membri effettivi e supplenti scadono contemporaneamente con il decorso del triennio iniziale e sono prorogati di diritto fino alla nomina dei nuovi membri da parte dell'Assemblea.

Art. 20 - POTERI DI CONTROLLO

1. La Consob vigila sull'attività dell'Organismo ai sensi dell'art. 31-bis TUF.

2. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sull'attività dell'Organismo e vigila sulla sua gestione amministrativa e sul rispetto da parte del medesimo delle disposizioni di legge. I membri del Collegio Sindacale possono

in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Essi partecipano a tutte le adunanze dell'Assemblea nonché a tutte le riunioni del Comitato Direttivo e del Comitato Ristretto. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni del Comitato Direttivo nell'arco di un anno ovvero a due adunanze consecutive dell'Assemblea determina la decadenza dall'ufficio.

3. Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce ogni semestre al Comitato Direttivo sui risultati dell'attività di vigilanza svolta e segnala loro senza indugio le irregolarità e le violazioni riscontrate.

4. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio oltre che al Comitato Direttivo, anche alla Consob le irregolarità gravi riscontrate nell'attività di vigilanza.

5. In deroga a quanto previsto al comma 2, il controllo contabile sull'attività dell'Organismo può essere attribuito ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 21 - COMPENSI

1. Ai membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale spetta un compenso il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea. Spetta altresì ai membri del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale il rimborso delle spese che siano state specificamente autorizzate dal Comitato Direttivo, con le modalità determinate anche in via forfettaria dal Comitato Direttivo stesso.

2. L'Assemblea determina i compensi spettanti in caso di delega al compimento di atti ed attività di competenza del Comitato Direttivo. Ai membri del Comitato Ristretto e dei comitati previsti dall'art. 9 spetta una indennità determinata dall'Assemblea nonché il rimborso delle spese con le stesse modalità stabilite per i membri del Comitato Direttivo.

Art. 22 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. I componenti del Comitato Direttivo, del Comitato di Vigilanza e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, il personale e gli eventuali collaboratori dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob.

2. Ai sensi dell'art. 31-bis, comma 5, TUF, tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio.

Art. 23 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è destinato alla copertura delle spese di tutte le attività dell'Organismo ed è costituito:

- dalle quote associative;
- dalle eccedenze attive della gestione.

2. La liquidità dell'Organismo deve essere depositata presso una banca o investita in strumenti monetari, titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati. I prelevamenti e i pagamenti possono essere effettuati dal Presidente con firma singola o da

altri nell'ambito dei poteri e delle deleghe conferiti dal Comitato Direttivo.

Art. 24 - BILANCIO DI PREVISIONE, BILANCIO CONSUNTIVO E RENDICONTO

FINANZIARIO DELLA GESTIONE

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento, l'Assemblea approva il bilancio di previsione. Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario della gestione presentati dal Comitato Direttivo, corredati dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione del Collegio Sindacale. I predetti termini possono essere differiti non oltre trenta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e allo scopo dell'attività svolta dall'Organismo. In tali casi il Comitato Direttivo segnala nella relazione prevista all'Assemblea le ragioni del differimento.

Art. 25 - SCIoglimento DEGLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO E RIMOZIONE DEI COMPONENTI DA PARTE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA

1. Ai sensi dell'art. 31-bis, comma 6, TUF, su proposta della Consob, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre con decreto lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività

dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. Il Commissario eventualmente nominato opera fino a quando gli organi non siano ricostituiti. L'indennità spettante al Commissario è determinata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è a carico dell'Organismo.

2. La Consob può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. Nel caso in cui la Consob eserciti i poteri di rimozione di uno o più membri dell'Organismo ai sensi della citata disposizione, l'Assemblea provvede senza ritardo alla loro sostituzione esercitando i poteri previsti dal presente Statuto.

3. Lo scioglimento dell'Organismo si verifica per la sopravvenuta impossibilità definitiva di proseguire l'attività o di realizzare gli scopi istituzionali, nonché per le altre cause di legge.

Art. 26 - LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio, compreso il fondo comune, è destinato, secondo quanto deliberato

dall'Assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie fra un Associato e l'Organismo, nonché fra Associati inerenti all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto e delle delibere degli organi dell'Organismo saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, che giudicherà inappellabilmente, in via irrituale, *ex bono et aequo*, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, prorogabile una sola volta per 30 (trenta) giorni, in caso di complessità istruttorie.

2. Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due. Qualora entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di una delle parti all'altra, per lettera raccomandata contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura e la designazione del proprio arbitro, l'altra parte non procedesse con le stesse modalità alla designazione del proprio arbitro, o qualora entro 20 giorni dalla designazione del secondo arbitro i due arbitri non avessero scelto il terzo arbitro, su istanza di ognuna delle parti interessate il Presidente del Tribunale di Roma procederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti.

Art. 28 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto

trovano applicazione le norme del codice civile, nonché delle leggi speciali concernenti l'attività dell'Associazione.

Art. 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Presidente del Collegio Sindacale resta in carica fino a quando il Ministero dell'economia e delle finanze non ha esercitato i poteri di cui all'art. 31, comma 4, TUF.

F.ti: Carla BEDOGNI RABITTI

Salvatore MARICONDA, Notaio